

9.1.1.10 Il giudizio di ottemperanza

Indice:

- a. Introduzione
- b. L'effettivo portato normativo dell'art. 10 Legge 205/2000 trasposto negli artt. 112 e ss del D.LGS 104/2010
- c. Normativa di riferimento

L'art 10 della L. n. 205 del 2000 ha esteso alle sezioni giurisdizionali regionali ed alle sezioni centrali d'appello della Corte dei conti l'esercizio dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese.

a. Introduzione

L'art 10 della Legge n. 205/2000 recita :

Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

1. All'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti.

b. L'effettivo portato normativo dell'art. 10 Legge 205/2000 trasposto negli artt. 112 e ss D.LGS 104/2010

Viene stravolta la più favorevole previgente disciplina che prevedeva l'automatica sospensione dell'esecutività delle sentenze gravate in appello e si consente la possibilità di chiedere allo stesso giudice che ha emesso la sentenza di primo grado - che è provvisoriamente esecutiva *ex lege* - e prima del suo passaggio in giudicato, l'adozione di misure analoghe a quelle utilizzabili nell'ambito del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR.

In particolare, l'art.10 della legge citata consente alla parte che ha ottenuto una sentenza favorevole del TAR o della Corte dei conti, di agire innanzi allo stesso giudice per ottenerne l'adempimento da parte dell'amministrazione, costringendola a darvi esecuzione - prima del passaggio in cosa giudicata - attraverso il conferimento al giudice medesimo dei "poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, primo comma, numero 4) del r.d. n.1054/1924. Il giudizio d'ottemperanza ha la funzione di garantire attuazione ad una precedente decisione giudiziale (decreto esecutivo o sentenza, anche a carattere cautelare) cui la pubblica amministrazione non abbia prestato spontaneo adempimento.

Originariamente, l'art. 27 della Legge 1024/1971 (T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato) prevedeva il giudizio d'ottemperanza solo al fine di garantire l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario e si collegava alle disposizioni di legge a mente delle quali il giudice ordinario non ha il potere di revocare o modificare l'atto amministrativo illegittimo, ma solo quello di conoscerne gli effetti e di

disapplicarlo qualora ne ravvisi l'illegittimità. Si avvertiva quindi la necessità di introdurre uno strumento atto a garantire che la PA si uniformasse alla sentenza del giudice ordinario con la quale fosse stata accertata l'illegittimità dell'azione amministrativa nella prospettiva della tutela di un diritto soggettivo del privato.

La giurisprudenza venutasi a generare dinanzi al Giudice amministrativo ha fatto sì che il giudizio d'ottemperanza finisse per abbracciare l'intera area delle decisioni del giudice ordinario che non sono auto-applicative e quindi quelle sentenze che necessariamente postulano che l'amministrazione ponga in essere un *facere*, e quindi ponga in essere determinati atti e/o procedimenti amministrativi venendo quindi a determinare i presupposti per la novella introdotta dall'art. 10 della L. 205/2000, che ha esteso il giudizio d'ottemperanza anche al campo dell'attuazione delle decisioni di Giudici Speciali, ivi incluso il Giudice contabile e delle pensioni.

Ciò posto, a causa della provvisoria efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado (per le quali non sia già intervenuta la sospensione ad opera delle sezioni centrali di appello), l'unico carattere che deve possedere la decisione giudiziale ai fini dell'ammissibilità del relativo giudizio di ottemperanza è quello della non auto-applicazione.

Cioè deve trattarsi di sentenze che necessitano dell'ulteriore attività amministrativa di conformazione al giudicato e, quale presupposto dell'azione, che l'amministrazione non abbia adempiuto a quanto disposto dal Giudice.

Ne consegue, a titolo esemplificativo, che non possono, dunque, essere oggetto di un giudizio d'ottemperanza le sentenze demolitorie e/o di annullamento, cioè quelle che non necessitino attività amministrativa di conformazione al giudicato.

Sono suscettibili d'attuazione mediante il giudizio d'ottemperanza, invece, le sentenze d'annullamento di atti ampliativi che postulano un'attività materiale amministrativa, le sentenze d'annullamento di rigetto d'istanze, le sentenze dichiarative dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ad esempio al ripristino della IIS in misura intera o alla concessione ovvero ancora all'adeguamento del trattamento pensionistico di guerra.

Invero, l'art. 33 della legge della L. 1034/71 è stato espressamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.LGS 104/2010 (denominato "Codice del Processo Amministrativo) che però ha ampiamente recepito la precedente disciplina eliminando finanche l'obbligo della preventiva costituzione in mora dell'amministrazione.

Per l'effetto, ai fini della proposizione del giudizio d'ottemperanza è, dunque, unicamente necessario che l'amministrazione non abbia posto in essere l'attività cui era tenuta.

Si segnala che costituisce inottemperanza alla sentenza anche la parziale applicazione della stessa ovvero la elusione di quanto disposto mediante un provvedimento amministrativo che non ne abbia recepito l'intera portata precettiva.

Il giudizio di ottemperanza si promuove mediante ricorso al giudice che ha emesso la sentenza stessa con la particolarità già vista, che il ricorso va prima notificato all'amministrazione e successivamente depositato presso la Segreteria della Corte dei Conti.

Successivamente, viene data comunicazione all'amministrazione inottemperante della data d'udienza cui l'Amministrazione è tenuta a partecipare previo deposito di memoria di costituzione almeno dieci giorni prima (salvo abbreviazione dei termini) tenendo ben presente che, in sede di ottemperanza è necessario andare in udienza con la prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza e quindi con la prova dell'avvenuto pagamento o, quanto meno, con la prova che si sono posti in essere tutti gli atti amministrativi presupposti e che quindi il pagamento è imminente.

In alternativa, ove possibile, l'Amministrazione potrà opporre la sospensione della provvisoria esecuzione eventualmente intervenuta in sede di impugnazione della sentenza in appello.

Tertium non datur. Se non si documenta una delle due circostanze l'amministrazione verrà inevitabilmente condannata anche in sede di ottemperanza, con aggravio di spese legali e, in caso di ulteriore inottemperanza nel breve termine che viene normalmente concesso dal Giudice, anche per le spese e gli onorari del commissario *ad acta* che viene designato già con la sentenza.

c. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 205/2000
- ✓ Legge 1034/1971
- ✓ R.D. 1054/1924
- ✓ Legge 1024/1971
- ✓ D.LGS 104/2010